

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

15

La memoria del Comune
nella cultura italiana di Età moderna
tra erudizione e reinvenzione

a cura di
Stefano Gardini e Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2024

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

15

Collana diretta da Stefano Gardini

La memoria del Comune nella cultura italiana di Età moderna tra erudizione e reinvenzione

a cura di
Stefano Gardini e Valentina Ruzzin



GENOVA 2024

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Volume pubblicato con il finanziamento della Giunta Centrale per gli Studi Storici.



INDICE

Stefano Gardini - Valentina Ruzzin, <i>Prefazione</i>	pag.	7
Mario Ascheri, <i>Il mito dell'età comunale nell'erudizione senese</i>	»	9
Stefano Gardini, <i>Elenchi di magistrati medievali nel Seicento genovese: una rilettura del Manoscritto n. 10 dell'Archivio di Stato di Genova</i>	»	29
Antoine-Marie Graziani, <i>Gli statuti di Bastia dal XV al XVIII secolo</i>	»	59
Erminia Irace, <i>Alle origini del patrimonio culturale. Un sodalizio erudito a Perugia nel tardo Settecento</i>	»	71
Luigi Oddo - Andrea Zanini, <i>Urbanizzazione e sviluppo economico nel mondo preindustriale: il ruolo di Genova dall'età comunale al crepuscolo della Repubblica</i>	»	89
Guido Rossi, <i>Simboli e valori civici nella monetazione genovese tra Medioevo ed Età moderna</i>	»	107
Valentina Ruzzin, <i>'Un dominio veramente compito'. Il rapporto Genova e Savona nella documentazione di lungo periodo</i>	»	125
Lorenzo Sinisi, <i>Dal Comune alla Repubblica: annotazioni sull'evoluzione del diritto statutario genovese in Età moderna</i>	»	141
Daniele Tinterri, <i>I Giustiniani, la "genealogia incredibile" di un albergo della Repubblica tra memoria erudita e memoria istituzionale</i>	»	171
Gian Maria Varanini, <i>Memoria dell'età comunale nel Settecento veronese</i>	»	193

Dal Comune alla Repubblica: annotazioni sull'evoluzione del diritto statutario genovese in Età moderna

Lorenzo Sinisi

lorenzo.sinisi@unige.it

La trasformazione del contesto istituzionale genovese da compagine statale tardomedievale, ancora fortemente connotata dalle proprie origini cittadine, a libera Repubblica *superiorem non recognoscens* titolare di un « pur imperfetto » Stato regionale ben poco coeso al suo interno, è un processo che ha avuto una lunga gestazione: se i primi segnali si possono già intravedere nel secolo XV, nonostante i continui rivolgimenti politici interframmazzati da frequenti patti di dedizione a principi stranieri, esso, passando per la svolta sancita dalle *Reformationes* del 1528, giunge a pieno compimento soltanto con le *Leges Novae* del 1576 destinate a dare allo Stato genovese un duraturo assetto costituzionale che verrà travolto solo circa due secoli più tardi dal crollo dell'Antico Regime¹.

Stante la vastità e allo stesso tempo la complessità del fenomeno, in questo breve saggio ci si limiterà a tentare di ricostruire alcuni aspetti dello stesso facendo riferimento in particolare ad una fonte, il diritto statutario genovese, che proprio nel passaggio fra il tardo Medioevo e i primi due secoli dell'Età moderna conosce non poche importanti trasformazioni. Al riguardo bisogna premettere che non è agevole cercare di aggiungere qualcosa di significativo a quanto è già stato scritto in merito da due autorevoli studiosi quali Vito Piergiovanni e Rodolfo Savelli; ogni studio concernente la storia della legislazione genovese non può infatti prescindere dai loro studi: a fini esemplificativi può essere sufficiente ricordare soltanto il pionieristico volume del primo sugli *Statuti civili e criminali di Genova* in età medievale, che nel 1980 ha di fatto avviato in modo esemplare un filone di studi su un

¹ Sulle trasformazioni politico-istituzionali dello Stato genovese che caratterizzarono, nel corso di un lungo Cinquecento, il passaggio da un sistema ancora 'comunale-repubblicano' ad un assetto statale più vicino a quello di un moderno Stato regionale v. ASSERETO 1985, pp. 95-112; PACINI 1999, pp. 31-85; sulla sistemazione politica definitiva del 1576 che determinò la cornice istituzionale entro la quale si svolsero i due secoli dell'« antico regime genovese » sino alla sua caduta « senza rumore » nel 1797 v. SAVELLI 1981; BITOSI 2003, pp. 391-503.

materiale tanto interessante quanto sino ad allora poco considerato dalla storiografia, e il fondamentale lavoro del secondo, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, che per contenuti ed impianto ha una chiara natura monografica non potendo certo essere riduttivamente considerato come saggio introduttivo del peraltro altrettanto fondamentale repertorio degli Statuti liguri da lui curato².

Come entrambi hanno ben messo in evidenza una delle peculiarità della legislazione genovese, che si segnala sin dal XIV secolo per poi confermarsi nel secolo successivo, è quella di presentare due diverse tipologie di statuti, vale a dire quelli concernenti il diritto civile e criminale, denominati anche *capitula* e quelli riguardanti l'assetto politico-istituzionale dello 'Stato comunale', denominati *regulae*³; consapevole dell'importanza di tale peculiarità che si protrarrà, seppure naturalmente con forme diverse, anche in Età moderna facendo della nuova Repubblica di Genova uno Stato precocemente dotato di una 'costituzione' scritta, risultato combinato delle *reformationes* doriane del 1528 e delle *Leges Novae* del 1576, eviterò di soffermarmi su questi fondamentali testi, peraltro già brillantemente studiati, oltre che dagli stessi Piergiovanni e Savelli, da Arturo Pacini, concentrando piuttosto la mia attenzione sulla legislazione civile e criminale⁴.

Punto di partenza obbligato per tracciare un discorso sull'evoluzione del diritto statutario genovese in Età moderna è la grande opera legislativa emanata dal doge Giorgio Adorno fra l'ottobre e il dicembre del 1413 e che, assai debitrice nei confronti di precedenti testi trecenteschi, all'alba del XVI secolo costituiva ancora la base normativa di riferimento sia in ambito politico-istituzionale che in ambito civile e criminale⁵. Se però la svolta del 1528

² PIERGIOVANNI 1980; SAVELLI 2003.

³ PIERGIOVANNI 1980, pp. 103-166; SAVELLI 1991, pp. 447-502.

⁴ Sulla riforma istituzionale del 1528 che, legata al nome di Andrea Doria, segna una svolta nella storia dello Stato genovese v. PIERGIOVANNI 1965 e PACINI 1990; sulla genesi e sui contenuti delle *Leges Novae* del 1576 che diedero alla Repubblica di Genova il suo assetto costituzionale definitivo, destinato a sopravvivere sino alla fine dell'Antico Regime si veda SAVELLI 1981.

⁵ Sulla genesi e sulle caratteristiche delle due nuove compilazioni – una di « *regulae* » di carattere politico-istituzionale (che ricalcava per buona parte quella emanata da Gabriele Adorno nel 1363), e l'altra di « *capitula* » riguardanti il diritto civile e criminale (che a loro volta riproduceva l'impianto e la struttura di quella redatta nel 1375 sotto il dogato di Domenico di Campofregoso) – emanate durante il breve dogato di Giorgio Adorno, si vedano soprattutto i

porterà immancabilmente le «*Leges seu regulae*» del 1413 ad eclissarsi di fronte al nuovo testo costituzionale elaborato dai dodici «*Reformatores*», lo stesso fenomeno non si ebbe di certo riguardo ai coevi Statuti civili e criminali che dovettero forzatamente protrarre la loro vigenza per la parte penalistica sino al 1558 e per la parte civilistica sino al 1589. Tale testo – che come noto aveva anche conosciuto alla fine del secolo precedente un’edizione a stampa, pubblicata a Bologna per iniziativa di Antonio Maria Visdomini da Arcola e che riscosse un certo interesse nel territorio genovese soprattutto da parte dei pratici del diritto – presentava naturalmente come termini giuridico-istituzionali di riferimento ancora quelli prettamente medievali di «*Commune civitatis Ianuae*» e di «*Districtus*», espressione quest’ultima che identificava un’area geo-politica che si estendeva idealmente dai confini con la Toscana («*a Corvo*») sino all’estremo ponente («*usque ad Monachum*») ⁶. Si trattava di un territorio sul quale Genova aveva sin dal XII secolo avviato, attraverso azioni militari, ma ancor più attraverso un’abile politica diplomatica destinata a sfociare in convenzioni e patti di dedizione, una precoce affermazione della sua supremazia. Questa solo due secoli più tardi doveva dare luogo ad un primo simulacro di Stato regionale espressione, per usare le parole di Piergiovanni, di un «*coordinamento di particolarismi*» attuato non solo attraverso alcuni strumenti di accentramento, come la nomina diretta o pilotata dei magistrati, la devoluzione degli appelli a tribunali cittadini e la creazione di giurisdizioni amministrative nuove, ma anche imponendo l’utilizzazione del diritto della Dominante come modello per le riforme statutarie delle comunità soggette o convenzionate nonché come fonte sussidiaria in concorrenza con il diritto comune ⁷.

lavori di PIERGIOVANNI 1980, pp. 155-241, SAVELLI 1991, pp. 483-498 e FERRANTE 1995, pp. 67-76; sulla figura di Giorgio Adorno e sulla sua intensa attività di governo svolta in appena un biennio fra il 1413 e il 1415 v. ORESTE 1960, pp. 298-299.

⁶ Sull’edizione, *Statuta et Decreta Communis Genuae* 1498, a cura del citato letterato lunigianese, e sui suoi limiti che ricalcavano peraltro quelli delle copie manoscritte redatte nel corso di quello stesso secolo, con non pochi errori e spesso discordanti fra di loro soprattutto nei capitoli aggiunti in calce al quarto libro, v. SAVELLI 1991, pp. 496-497; sulla progressiva espansione del ‘*Districtus*’ che, rispetto alla situazione cui fanno riferimento le fonti statutarie del XII secolo, a partire almeno dal Trecento verrà quasi esclusivamente ad identificarsi in un più ampio territorio compreso fra i due termini facenti parte del binomio «*Corvo-Monacum*», si veda SAVELLI 2003, pp. 79-83.

⁷ Sul tema è tutt’ora fondamentale la ricostruzione di PIERGIOVANNI 1984, pp. 429-449.

Pur non essendo privo di pregi, a cominciare dalla chiara divisione sistematica della materia distribuita in cinque libri dedicati rispettivamente il primo al diritto processuale civile in genere, il secondo alle procedure esecutive, il terzo ai contratti e ai patti più frequenti nella prassi negoziale, il quarto al diritto successorio e alle tutele e curatele e infine il quinto al diritto criminale, il testo statutario di Giorgio Adorno già all'indomani della svolta istituzionale del 1528 denunciava ormai tutta la sua vetustà e la sua inadeguatezza a disciplinare efficacemente i rapporti giuridici di una società in rapido cambiamento. Se emerse sin dall'inizio una particolare urgenza di intervenire in materia criminale stante l'eccessiva stringatezza e in alcuni casi la lacunosità del libro quinto di fronte ad un aumento e ad una evoluzione dei comportamenti delittuosi dovuti anche al manifestarsi di nuove turbolenze di natura politica, si dovette superare la metà del secolo per vedere una prima iniziativa concreta finalizzata ad avviare una riforma complessiva della legislazione civile e criminale.

Il 14 ottobre 1551, infatti, il Doge insieme ai due Collegi dei Governatori e dei Procuratori, avendo ben presente il fatto che gli statuti in base ai quali «iustitia civilis et criminalis in praesenti civitate et Dominio eiusdem Reipublicae administratur» risalivano ormai a più di un secolo prima (138 anni per la precisione) e che nel frattempo erano stati emanati nuovi decreti incompatibili con le norme contenute negli stessi statuti provocando «lites, controversiae, nullitates, difficultates et dilationes» con notevole pregiudizio per la giustizia e danno per i privati, deliberarono di nominare una commissione col compito di «statuta, capitula, decreta et ordinamenta praesentis civitatis et Reipublicae usque in hodiernum condita videndi, legendi, considerandi, cassandi, augendi, minuendi, corrigendi, emendandi et refformandi ac alia nova capitula componendi»⁸. Composta da tre membri fra cui spiccavano, accanto al patrizio Stefano Cattaneo, un giurista del Collegio dei dottori come Nicolò Senarega e Pietro Giovanni Cibo Chiavica notaio e politico di lungo corso destinato a concludere la sua carriera con l'elezione al dogato qualche anno più tardi, assistiti e coadiuvati dai cancellieri Oberto Veneroso e Francesco Botto, essa dovette ben presto prendere atto di non poter giungere rapidamente ad una riforma complessiva della legislazione decidendo quindi di dare la precedenza alla parte del diritto criminale che venne quindi stralciata dalla

⁸ Il decreto di nomina si trova trascritto in Genova, Archivio di Stato (da ora in poi ASGe), *Archivio segreto*, 709, cc. 35v-36r.

più ampia e complessa materia civilistica la cui revisione fu per forza di cose rinviata⁹. Nonostante ciò, i lavori non si svolsero in tempi rapidi venendo a conclusione soltanto nell'autunno del 1556 quando i commissari deputati poterono presentare il risultato delle loro fatiche alle supreme autorità della Repubblica che avevano loro conferito l'incarico. Nel settembre dell'anno successivo poteva così venire alla luce per i tipi di Antonio Bellone la prima edizione a stampa di questi statuti che, per il titolo di «Ducalis Typograpus» ben messo in evidenza accanto al nome dello stampatore, e per la disposizione al centro del frontespizio del grande e coreografico stemma di Genova già utilizzato vent'anni prima per la pubblicazione degli annali del Giustiniani, evidenziava una certa parvenza di ufficialità¹⁰. Colpisce subito il fatto che il titolo riportato nello stesso frontespizio indichi ancora come struttura politica di riferimento la «Civitas Genuensis», non solo essendo ormai passati quasi trent'anni dalla svolta del 1528 (che aveva già da tempo portato ad incidere sulle monete e ad inserire in testa ai decreti la formula «Dux et Gubernatores Reipublicae Genuensis»¹¹), ma anche considerato che lo stesso decreto di

⁹ Per una prima ricostruzione della vicenda v. SAVELLI 2002, pp. 352, 370. Quanto ai membri della commissione non molto si sa di Stefano Cattaneo a parte il fatto che nel 1560 fece parte dell'importante magistratura dei Supremi Sindacatori (PACINI 1999, p. 560), mentre di Nicolò (Gentile) Senarega, ci è attestata l'assidua partecipazione alle riunioni del Collegio dei Dottori fra il giugno del 1544 e il novembre del 1562 (MONTAGNA 1981, p. 97); risultano invece presenti nella matricola del Collegio dei Notai (ASGe, *Manoscritti*, 833) sia il cancelliere Francesco Botto, morto nel 1564, sia Pietro Giovanni (Cibo) Chiavica, morto nel dicembre del 1558, pochi giorni prima della scadenza del suo mandato dogale (sulla figura di quest'ultimo e sulla sua fortunata carriera v. D'ALMEIDA 1996, pp. 388-390).

¹⁰ *Criminalium iurium* 1557; fra gli elementi che inducono ad attribuire un carattere di ufficialità a tale edizione vi è la considerazione del fatto che il Bellone, oltre ad evidenziare con carattere stampatello l'aggettivo «DUCALIS» precedente la sua qualifica di stampatore, non ponga al centro del frontespizio la sua marca tipografica rappresentata dall'immagine richiamante il suo cognome della dea Bellona, bensì il «Vexillum Genuae» che, rappresentato dallo scudo crociato con due angeli come tenenti sormontato a mo' di corona da un cartiglio con la scritta «Aurea Libertas», era già stato utilizzato dallo stesso Bellone vent'anni prima nella stampa dei *Castigatissimi annali della eccelsa Repubblica di Genoa* di Agostino Giustiniani (sulla figura e sull'attività di Antonio Bellone, tipografo di origine torinese che operò a Genova, per concessione della Repubblica, in regime di privilegio dal 1533 al 1573, anno presumibile della morte v. CIONI 1970, pp. 759-760).

¹¹ Anche se la prima moneta genovese con data che riporta sul dritto la leggenda «Dux et Guber. Reip. Genu.» è lo scudo d'oro 'del sole' del 1541, vengono con certezza ascritte al periodo immediatamente successivo alla svolta del 1528 numerose monete sia d'oro che d'argento non datate che riportano sul dritto, intorno alla figura stilizzata del castello adottata sin dal XII secolo

promulgazione del 21 giugno del 1556, curiosamente non inserito in questa prima edizione del 1557, metteva bene in evidenza come il campo di applicazione di tale normativa fosse ormai ben più esteso dell'antico Stato cittadino dovendo essere infatti osservata anche «in omnibus aliis civitatibus, pagis et locis huius illustrissimi Domini, quibus non sunt permissa alia iura et statuta»¹²; è significativo notare il fatto che si preferisca ricorrere al termine più moderno di «Dominium», più adatto ad uno stato regionale, in luogo di quello più arcaico e 'cittadino' di «Districtus», ancora normalmente utilizzato negli statuti del 1413, e come nel periodo in cui vennero emanati gli statuti i centri del Dominio in cui gli stessi dovevano essere osservati non erano certo pochi comprendendo fra gli altri anche comunità di una certa rilevanza, come ad esempio Chiavari e Spezia a Levante e Porto Maurizio a Ponente¹³.

come emblema della città, la stessa leggenda che (differentemente da quelle utilizzate precedentemente in cui venivano indicati i nomi dei singoli dogi o signori) fa esplicito riferimento al nuovo sistema istituzionale con il Doge che insieme al Collegio dei Governatori (chiamato generalmente 'Senato') costituiva la «Signoria», vale a dire l'organo posto al vertice dello Stato (per un censimento con descrizione delle singole tipologie e varianti delle prime monete non datate coniate sotto i 'Dogi biennali' v. CNI, III 1912, pp. 219-250).

¹² *Criminalium iurium* 1573, p. 112; si deve notare come tale decreto, del tutto assente nella prima edizione, venga inserito in questa, non come ci si aspetterebbe nelle prime carte del volume e con una rilevanza autonoma, ma fra i (a dire il vero non così numerosi come ci si aspetterebbe da quanto indicato nel frontespizio) «Decreta criminalia» che, aggiunti in calce al testo, coprono un periodo che va dal 2 ottobre 1555 all'8 agosto 1562. Si noti ancora come il tipografo ducale indicato nel frontespizio sia Cristoforo Bellone (figlio del verosimilmente da poco scomparso Antonio), che subentrò per pochi anni al padre nella conduzione della tipografia che a sua volta trasmise a Marcantonio Bellone nel 1575.

¹³ Erano invece esclusi «i luoghi privilegiati e conventionati», come ad esempio Savona a ponente e Levanto a levante che avevano conservato, in forza dei patti con cui si erano legati alla Dominante, il loro diritto particolare anche nel criminale; bisogna però aggiungere che anche in tali «luoghi» fra il XVI e il XVII secolo si finì spesso per imporre l'applicazione degli Statuti genovesi come diritto sussidiario laddove nello statuto della comunità privilegiata mancava una norma specifica: come esempio significativo al riguardo si può citare il decreto del 18 settembre 1600 con il quale il Governo della Repubblica, proprio in merito al caso di Savona, stabilì «quod in omnibus casibus et causis, tam civilibus quam criminalibus, in quibus et quolibet et qualibet earum respective deficiunt Statuta Saonae tam civilia quam criminalia, recurratur, ac recurri omnino debeat ad leges et Statuta Genuae tam civilia, quam criminalia respective, non obstantibus dictis Statutis Saonae tam civilibus quam criminalibus, et aliis quibusvis in contrarium disponentibus» (ASGe, *Archivio segreto*, 1651, fasc. 21; sul tema della tendenza degli statuti genovesi ad emergere come 'diritto patrio' nel corso dell'età moderna e dei diversi gradi di sopravvivenza in tale contesto del diritto statuario delle comunità soggette v. SAVELLI 2006, pp. 267-270).

Nell'edizione del 1557 troviamo quindi anteposta al testo normativo soltanto un'epistola dedicatoria dei commissari al governo che riveste però non poco interesse soprattutto per una testimonianza relativa in qualche modo alla fase di elaborazione del testo; accennando al fatto che per portare a compimento il loro delicato incarico era stato a loro intimato di passare in rassegna le leggi cittadine in materia, di avere riguardo al diritto comune e di considerare anche l'esperienza delle altre città Italiane «et ex iis et patriis consuetudinibus novas leges conderent et scriberent», gli stessi rassicuravano il governo di aver fedelmente ottemperato a quanto richiesto¹⁴. Un riscontro immediato di quanto indicato lo possiamo innanzitutto indentificare nella divisione sistematica che, abbandonando l'insoddisfacente accorpamento del testo del 1413 in un unico libro di pochi capitoli di diritto processuale seguiti da quelli, più numerosi, riguardanti le varie fattispecie criminose, vede la materia disposta in due libri che, intitolati rispettivamente «de modo procedendi» e «de poenis», attuano una separazione abbastanza netta fra i due ambiti. A monte dell'adozione di tale soluzione possiamo senz'altro intravedere quell'attività di confronto con altre esperienze giuridiche prescritta ai commissari al momento dell'incarico, attività che fu verosimilmente agevolata dal fatto che l'affermazione dell'arte della stampa rese più facilmente reperibili esempi di testi legislativi in materia che prece-dettero quello genovese in tale direzione; se è verosimile che siano stati tenuti in considerazione gli *Statuta criminalia civitatis Bononiae* che, editi nel 1525, presentavano, seppure in maniera più sfumata, una simile bipartizione della materia criminale, è ancora più probabile per molteplici motivi (non ultimi i più stretti rapporti intercorrenti con quella città) una conoscenza da parte dei commissari degli Statuti criminali di Milano di fine Trecento che, editi nel 1480, oltre a detta suddivisione proponevano un'intitolazione assai simile delle due principali «rubricae generales» intitolate rispettivamente «De ordine procedendi» e «De poenis criminum»¹⁵.

¹⁴ *Criminalium iurium* 1557, c. 5 n.n.

¹⁵ Gli Statuti criminali bolognesi stampati nel 1525 non erano altro che il testo riformato nel 1454 ed approvato dal cardinal Legato Bessarione, quale testo, pubblicato separatamente dagli Statuti civili, si presentava con una prima parte consistente in 36 capitoli di natura processuale seguita da una seconda, più ampia e introdotta da una intitolazione particolare («incipit tractatus de poenis»), composta da 81 capitoli di natura sostanziale dedicati alle varie figure criminose e alle relative sanzioni (*Statuta criminalia communis Bononiae* 1525, cc. 2r-19v, 19v-50v; sugli statuti bolognesi del 1454 v. TROMBETTI BUDRIESI 2014, pp. 481-510).

Il primo libro, composto di 31 capitoli, si presenta come più preciso e completo del testo del 1413 nel disciplinare le singole fasi di una procedura di stampo prettamente inquisitorio simile a quella adottata allora nella maggior parte degli Stati della penisola; meglio specificato è anche il ruolo degli organi giurisdizionali a cominciare dai giudici cittadini rappresentati ancora da giudici stranieri di estrazione dotta come il podestà e il giudice del maleficio che, come comprova la per questo periodo scarsa documentazione processuale superstite, intervenendo ormai di regola congiuntamente in varie fasi del procedimento costituivano una sorta di organo collegiale al quale si affiancava un avvocato fiscale, giurista pure forestiero titolare di ampi poteri istruttori, e uno scrivano del maleficio che coordinava il lavoro non meno importante di produzione e conservazione della documentazione dei vari procedimenti¹⁶. Così come il primo libro, anche il secondo dedicato alle singole fattispecie criminose evidenzia come il lavoro della commissione non sia semplicemente configurabile alla stregua di una semplice revisione del testo quattrocentesco con l'aggiunta sporadica di qualche nuovo capitolo per colmare le lacune nel frattempo segnalatesi, ma sia invece il frutto di un'attività di radicale riscrittura. Ciò emerge sia nei capitoli in gran parte, se non del tutto, nuovi sia nel caso di quelli che, presentando una pressoché identica intitolazione, ripropongono contenuti analoghi a quelli della precedente redazione benché in una forma diversa e generalmente meno prolissa¹⁷.

Quanto invece agli Statuti milanesi, il testo edito per la prima volta nel 1480 (che riproduceva la normativa emanata nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti) costituiva la prima parte, dotata di propria intitolazione (« Statuta criminalia »), di un ampio codice statutario comprendente anche gli altri settori del diritto cittadino a partire dal diritto civile; ancora più netta è qui la divisione delle due parti con una prima, parimenti dedicata al diritto processuale, intitolata « De ordine procedendi in criminalibus » ed una seconda, incentrata sugli istituti del diritto sostanziale, intitolata « De poenis criminum » (*Statuta criminalia Mediolani* 1480, cc. 1r-22v, 23r-39r; sugli statuti milanesi del 1396 cfr. FERORELLI 1912, pp. 86-94).

¹⁶ *Criminalium iurium* 1557, pp. 1-6; sull'attività degli organi deputati all'amministrazione della giustizia penale a Genova nel periodo precedente alla riforma del 1576 si veda SINISI 2008, pp. 1039-1045.

¹⁷ Di questo testo possediamo anche la versione manoscritta (ASGe, *Manoscritti*, 138) che, licenziata dai commissari, presenta alcune correzioni apposte in sede di approvazione; sulla più rilevante di queste, rappresentata in materia di percosse e ingiurie dalla sostituzione della formula più specificatamente elitaria (« nobilis ex octo et viginti familiis ») con una meno impegnativa e più generica (« civis genuensis honestae conditionis »), laddove si sanciva una differenziazione di trattamento in relazione alla condizione sociale dei soggetti attivi e passivi del reato, v. SAVELLI 2002, pp. 353-353.

Un esempio della prima categoria lo possiamo individuare nel capitolo LXX dedicato al «*Crimen laesae maiestatis*», materia di fatto assente come categoria a sé stante nei «*capitula*» di Giorgio Adorno e semmai in parte presente, ancorché in forme ben diverse compresa l'intitolazione, nelle contemporanee «*regulae*». È interessante vedere come anche in questo caso i commissari si siano dimostrati ligi a quanto loro chiesto dal legislatore facendo riferimento, in una materia tanto delicata e divenuta di grande attualità a seguito della sventata congiura di Gian Luigi Fieschi avvenuta appena una decina d'anni prima, alla dottrina del diritto comune. Se la prima scarna definizione di tale crimine come quel delitto che «*adversus Rempublicam vel eius securitatem committitur*» è chiaramente tratta da un brano del giurista Ulpiano (il legislatore genovese si è limitato a sostituire con il termine «*republicam*» quello di «*populum romanum*» utilizzato dal celebre giurista classico)¹⁸, la successiva impostazione del capitolo in cui a tale breve definizione vien fatta seguire un'ampia elencazione di comportamenti che potevano essere configurati come lesa maestà, è frutto di una altrettanto chiara adesione alla dottrina del diritto comune che a partire da Azzone era stata più intenta a descrivere i vari *casus* riconducibili a tale figura generale che a cercare di tracciarne nuove definizioni¹⁹.

Un esempio della seconda categoria lo possiamo invece identificare nel capitolo XXIII, che intitolato «*de servorum excessibus compescendis*», pur ricalcando la disciplina sanzionatoria di diversi comportamenti riguardanti persone in condizioni di schiavitù contenuta sia nei «*capitula*» che nelle «*regulae*» quattrocenteschi di Giorgio Adorno, esso appare con una fisionomia rinnovata, più concisa e stilisticamente ben diversa²⁰; quello che colpisce è

¹⁸ Cfr. *Criminalium iurium* 1557, cap. LXX, pp. 71-75; *D.* 48. 4. 1.

¹⁹ Secondo il celebre glossatore, maestro di Accursio, il crimine di lesa maestà era configurabile «*ubicunque quis contra urbem aliquid molitur, vel quod profuit ad hostes, vel quod hostes qualitercunque iuvat, vel armis, vel pecunia, vel consilio, vel quod subiectas provincias nititur facere rebelles, vel quod seditionem movet in civitate, vel quod magistratus occidatur, vel princeps, vel qui circa latus eius militant, vel qui arma sumit, vel occupat loca contra Rempublicam*» (AZO 1572, ad C. 9. 8, col. 888); su come venne affrontato dalla dottrina di diritto comune il problema della *definitio* e *descriptio* del *crimen laesae maiestatis* si veda per tutti SBRICCOLI 1974, soprattutto pp. 178-185.

²⁰ Una prima differenza formale la troviamo nell'intitolazione dei rispettivi capitoli che nei due testi, pressoché identici, del 1413 vede ancora l'utilizzo del termine latino più propriamente medievale di *sclavus* in luogo di quello classico di *servus*, ritornato in auge in età rinascimentale (cfr. *Criminalium iurium* 1557, Lib. II, cap. XXIII, pp. 44-45; *Capitula seu or-*

la presenza, accanto a questo capitolo, di almeno altri quattro capitoli in cui si fa espresso riferimento a tale categoria di abitanti che, dopo i fasti tardomedievali che avevano visto Genova come uno dei principali mercati del Mediterraneo nel settore, ancora in pieno Cinquecento dovevano rappresentare una realtà di una certa rilevanza sotto il profilo numerico e sociale²¹.

Nel complesso il libro secondo presenta una disciplina assai ricca ed articolata in cui si segnala un'accentuata durezza della parte sanzionatoria con la comminazione frequente della pena capitale, generalmente denominata 'ultimo supplizio', che non presenta però quelle esacerbazioni accolte invece nella legislazione di altri Stati: solo per fare un esempio quando in contesti vicini come il Ducato di Savoia o il Regno di Francia, per delitti atroci che creavano un forte allarme sociale come la rapina perpetrata nella pubblica via o con violazione del domicilio della vittima, si prevedeva il terribile supplizio della ruota, a Genova e nel Dominio si faceva ricorso all'impiccagione preceduta dalla conduzione del reo al luogo del patibolo legato alla coda del cavallo²². Assai ricorrenti sono quindi le così dette 'pene di remo' e quelle pecuniarie mentre non meno frequente è la comminazione di mutilazioni riguardanti variamente il naso, le orecchie, la mano; spesso

dinamenta criminalia Communis Genuae 1498, cap. XI, cc. 7v-8v; Genova, Biblioteca della Scuola di Scienze sociali, Sede di Giurisprudenza "P.E. Bensa", *Leges seu Regulae Communis Ianuae conditae et publicatae anno MCCCCXIII*, reg. 94, pp. 247-251).

²¹ Gli altri capitoli del libro II in cui si fa riferimento espresso a persone di condizione servile sono il XXI (*De committentibus furtum in servo vel serva*), il XXII (*De inducentibus ad fugam alienum servum vel servam*), il LXV (*De gravidantibus servas seu sclavas alienas*) e il XCIII (*De contrahentibus matrimonium cum servis inscio vel invito domino vel domina*). Sulla situazione che vedeva Genova come importante crocevia del traffico di esseri umani ancora nel Quattrocento e sulla massiccia presenza nella società genovese, durante quel secolo e nella prima parte del successivo, di persone rientranti nella categoria degli "schiavi" nonché sulle loro condizioni di vita v. GIOFFRÈ 1971; OLGIATI 2018.

²² *Criminalium iurium* 1557, Lib. II, cap. XXIV, pp. 45-46; per una descrizione delle modalità di esecuzione della pena capitale mediante « le supplice de la roue », di probabile origine tedesca e introdotto in Francia da Francesco I con l'*ordonnance* del 4 febbraio 1534 per punire i responsabili del crimine di « vol sur le grand chemin » o « vol dans les maisons avec effraction », v. [LAVERDY] 1765, p. 101; per quanto riguarda invece gli Stati Sabaudi, il ricorso a tale crudele supplizio, previsto per il caso di grassazione aggravata dall'uccisione del depredato o dal ricorso a particolare efferatezza nell'azione ancora nelle Regie Costituzioni del 1770, verrà abolito, dopo la reintroduzione di tale normativa a seguito della Restaurazione, soltanto da Carlo Alberto con le Regie Lettere Patenti del 19 maggio 1831 (sul punto v. SINISI 2002, pp. 62-63).

accompagnate con pene accessorie quali la fustigazione e il marchio a fuoco, si tratta di pene che già nel corso del XVI secolo apparivano come anacronistiche per cui sarebbe interessante verificare, laddove possibile, mediante lo studio delle carte processuali conservate presso l'Archivio di Stato di Genova, la reale applicazione di tali sanzioni che, cadute sicuramente in disuso nel diciottesimo secolo, formalmente rimasero in vigore sino all'abolizione degli statuti agli inizi dell'Ottocento²³.

Più laboriosa del previsto dovette presentarsi la riforma delle norme civilistiche tanto che, a dieci anni dall'uscita dei nuovi statuti criminali – mentre una commissione cercava di giungere al prefisso traguardo, verosimilmente per far fronte alle richieste provenienti dal mondo della pratica che avendo necessità di poter accedere facilmente anche al testo degli statuti civili incontrava crescenti difficoltà a procurarselo essendo nel frattempo scomparso dal mercato il volume curato da Antonio Maria Visdomini – si dovette far ristampare la sola parte civilistica di quest'ultimo facendo ricorso per giunta ad uno stampatore veneziano per altro noto come Domenico Nicolini, che nel 1567 realizzò un'elegante ristampa dei primi quattro libri dell'edizione bolognese del 1498²⁴.

I tumultuosi eventi degli anni Settanta incisero verosimilmente in qualche misura sul rallentamento dei successivi lavori che poterono così giungere

²³ Per fare un esempio, nel caso di un reato assai comune anche a quei tempi come il furto, per il quale era prevista una graduazione nella gravità delle sanzioni rapportata al valore della cosa rubata, nell'ipotesi che tale valore fosse superiore a lire 25 sino a lire 40 era prevista l'amputazione dell'orecchio sinistro, mentre se lo stesso valore era superiore alle quaranta lire per arrivare sino alle cinquanta era previsto il marchio a fuoco sul viso « quod celari non possit » e se poi il valore avesse superato le cinquanta lire per arrivare alle cento era invece previsto il taglio del naso oltre al marchio a fuoco sul viso; infine in caso di superamento di tale valore era prevista l'impiccagione (*Criminalium iurium* 1557, Lib. II, cap XX, pp. 39-40); fra le testimonianze che è stato sino ad ora possibile reperire in merito alla sopravvivenza di tali sanzioni in Età moderna possiamo ricordare quella della sentenza emanata il 25 giugno 1601 dai Protettori delle Compere di San Giorgio al termine di un processo contumaciale contro il notaio e cancelliere Giovanni Agostino Bargone per falso, contenente la condanna dello stesso « in abscissione manus » a norma dello statuto, condanna che però evidentemente non fu eseguita come dimostra la prosecuzione sino al 1621 dell'attività professionale da parte dello stesso notaio (v. ASGe, *Collegio dei notai*, 117; *Notai antichi*, 5232; *Criminalium iurium* 1557, cap. XXXII, p. 51).

²⁴ *Statuta et Decreta Communis Genuae* 1567; su Domenico Nicolini da Sabbio, esponente di un'importante famiglia di tipografi originaria del bresciano che fu presente nel panorama veneziano per circa due secoli, v. NOVA 2000, pp. 156-157.

ad un primo concreto risultato soltanto nel 1584, quando i tre « magnifici deputati alla riforma dei statuti » nelle persone di un dottore collegiato di un certo nome come Francesco Tagliacarne, di un ben noto notaio-editore come Antonio Roccatagliata e di un nobile cittadino di governo come Giovanni Battista Doria fu Domenico, « doppo molti travagli e lunghe vigilie » poterono presentare ai Serenissimi Collegi la prima bozza del nuovo testo statutario²⁵. L'entrata in vigore delle *Leges Novae* del 1576 fece sorgere preliminarmente un problema procedurale in merito all'approvazione di un testo così innovativo rispetto alla disciplina che andava a sostituire e così importante che, a norma del capitolo XLVII delle stesse leggi avrebbe dovuto essere preventivamente vagliato dai due Collegi e quindi letto integralmente, discusso ed approvato capitolo per capitolo in seno ai due Consigli Minore e Maggiore in seduta separata; trattandosi di un'ipotesi improponibile « all'atto pratico », stante anche « la grandezza del volume », su proposta degli stessi « Magnifici Deputati alla riforma dei Statuti civili » fu quindi posto al vaglio di tre commissioni (« classi ») ciascuna composta da tre cittadini ascritti al ceto di governo che in quattro anni riuscirono a portare a termine il loro lavoro di revisione²⁶.

²⁵ Tale bozza ci è pervenuta in un codice manoscritto che, già conservato in filza come dimostrano i segni dei due fori posti al centro delle due mezze parti di ogni foglio, riporta il testo statutario con non poche correzioni e cassature, apportate verosimilmente nella fase di esame ed approvazione da parte degli organi competenti; un riferimento all'importanza della riforma e all'obbligo di osservanza degli statuti prodotti con la stessa da parte dei destinatari lo si può vedere nella breve citazione evangelica (Gv 14, 23) posta all'inizio del codice: « si quis diligit me sermonem meum servabit » (ASGe, *Manoscritti*, 197, f. 1r n.n.). Per una sintesi efficace sulle travagliate vicende politiche che attraversarono Genova nella seconda metà del XVI secolo, impedendo di conseguenza anche una rapida conclusione del lavoro di revisione degli Statuti civili si veda PACINI 2003, pp. 363-390; su Francesco Tagliacarne, giureconsulto fra i più in vista del Collegio dei Dottori di cui fu rettore per ben due volte (1558-59 e 1569-70), segnalandosi come uno dei principali avvocati cittadini e per questo consultato anche in merito all'accettazione delle leggi costituzionali del 1576, mentre non riuscirà a vedere la promulgazione del testo statutario civilistico cui aveva lavorato morendo nel 1587, v. SAVELLI 1975 pp. 133-134; su Antonio Roccatagliata, personaggio fra i più eminenti del Collegio dei Notai che fu per circa dieci anni Segretario del Senato e poi attivo protagonista nel mondo dell'editoria genovese partecipando a diverse società con tipografi di estrazione extracittadina sin quasi alla morte avvenuta nel 1608, si veda ROCCATAGLIATA 2013, pp. 119-140; quanto al terzo, sia per la paternità che per il periodo in cui visse, egli potrebbe essere identificato (a meno di una duplice omonimia) nell'aristocratico più volte impiegato dalla Repubblica in missioni diplomatiche, vissuto fra il 1540 e il primo decennio del secolo successivo (v. CAVANNA CIAPPINA 1992, pp. 379-381).

²⁶ I tre artefici del testo avevano per la precisione proposto che si desse « alli doi Serenissimi Collegi d'elegger due o tre classi de cittadini ognuna delle quali debba intieramente rivedere

Il risultato di questo lavoro poté così vedere la luce nel 1589 sotto forma di un volume che, pubblicato dal nuovo tipografo privilegiato Girolamo Bartoli, sanciva questa volta nel titolo di « Statutorum civilium Reipublicae Genuensis libri sex » la trasformazione ormai irreversibile, avvenuta soprattutto con il nuovo ordinamento istituzionale, di una compagine politico-territoriale ancora profondamente condizionata dalle proprie origini cittadine in qualcosa che si avvicinava molto ad un moderno Stato regionale²⁷. Del resto, come ha evidenziato Rodolfo Savelli, nello stesso decreto di promulgazione veniva confermata la vocazione del diritto genovese a proiettarsi al di fuori dei confini cittadini, stabilendo la generale abrogazione di tutte le leggi vigenti in materia con la sola esclusione di alcune « regulae » particolari relative determinate magistrature ed uffici cittadini e degli statuti di quelle comunità convenzionate cui, a titolo di privilegio, era stata concessa la conservazione del loro diritto particolare²⁸.

L'impianto sistematico e il contenuto, rispetto a quanto avvenuto una quarantina d'anni prima con la riforma del diritto criminale, risulta discostarsi ancora più da quello degli Statuti quattrocenteschi: abbiamo infatti una suddivisione in sei libri che sostituisce la tetrapartizione del 1413, con un primo libro, che non ha alcun riscontro nel testo precedente, in cui troviamo disciplinata la giurisdizione in ambito civile di importanti organi costituzionali dello

lo volume de Statuti civili riformati e fatta detta revisione riferire a lor Signori Serenissimi la sua sentenza » i quali Collegi, udite le relazioni delle rispettive commissioni, dovevano quindi avere la facoltà « di comprovare et convalidare detti Statuti, et derogare a tutte le leggi, constitutioni et decreti che fossero diversi, o contrari » e nel caso di discordanza da parte delle relazioni in qualche punto, esaminare le questioni e risolverle unitamente al Minor Consiglio (il testo di tale *propositio*, approvata dal Minor Consiglio il 15 marzo 1584 e dal Maggior Consiglio cinque giorni dopo si trova in ASGe, *Archivio segreto*, 1027, n. 13); alla fine tale si provvide a formare tre commissioni composte ciascuna da tre soggetti per un totale di nove esponenti del patriziato cittadino, i cui nomi si possono leggere in testa alla richiesta, indirizzata al Doge e ai Collegi, da parte degli stessi di pubblicazione del testo da loro rivisto « tre volte » del corso di quattro anni (cfr. *Statutorum civilium* 1589, c. 2r n.n.; sulla questione dell'approvazione degli Statuti civili del 1588 e su come venne risolta si veda SAVELLI 2002, p. 361).

²⁷ *Statutorum civilium* 1589; si noti la presenza nel frontespizio come 'tenenti' dello scudo crociato genovese dei due grifoni che a partire dalla fine del XVI secolo sostituiranno stabilmente gli angeli nelle insegne della città e della Repubblica. Quanto a Girolamo Bartoli che, originario della Riviera di Salò già attivo a Pavia insieme al fratello Ercoliano, si spostò a Genova dove operò come stampatore privilegiato verosimilmente sino alla sua morte nel 1591, v. NOVA 2000, p. 107.

²⁸ SAVELLI 2002, p. 362.

Stato come ad esempio il Senato e i Supremi Sindacatori nonché di antichi e nuovi organi giudiziari non solo della città dominante, quali i Consoli della Ragione, il Magistrato degli Straordinari, l'Ufficio dei Rotti e la Rota Civile, ma anche del Dominio quali i podestà, i capitani e i loro vicari, ribadendo così la dimensione territoriale a carattere regionale della nuova Repubblica²⁹. Abbiamo quindi due libri dedicati al diritto processuale, il secondo di carattere più generale sulle diverse procedure di primo grado e il terzo riguardante le impugnazioni, i difensori, le tutele e le curatele. Il maggior sforzo sotto il profilo sistematico lo si ritrova negli ultimi tre libri in cui i commissari cercano di disporre in maniera più razionale i contenuti eterogenei assemblati in modo spesso disordinato nell'ultimo libro della parte civilistica degli Statuti di Giorgio Adorno; troviamo infatti un quarto libro dedicato alla procedura esecutiva e ad un deciso reinserimento di vari istituti e contratti di diritto commerciale che, scorporati, con una scelta poco felice, a partire dal 1375 dagli statuti civili, erano stati già parzialmente recuperati nel corso del Quattrocento soprattutto per iniziativa privata dei pratici del diritto, soliti ad aggiungerli nelle loro copie d'uso, un quinto dedicato al regime patrimoniale familiare e al diritto successorio ed un sesto a materie di varia natura fra cui si segnalano i privilegi e alcune norme di polizia rurale ed urbana³⁰.

²⁹ Se negli Statuti del 1413 sono del tutto assenti capitoli riguardanti espressamente la giurisdizione in ambito civile delle magistrature, trattandosi di una materia contemplata normalmente nel volume delle «Regulae», i capitoli costituenti il primo libro tendono a riprodurre in forma compendiate le norme, si potrebbe dire, più di carattere «costituzionale», concernenti specificatamente i singoli organismi come ad esempio si riscontra nel caso dei Sindacatori sia Supremi che Ordinari (per un'analisi della normativa concernente queste due magistrature, inserita rispettivamente nei capitoli II e III del primo libro degli Statuti civili del 1588, v. FERRANTE 1995, pp. 143-152).

³⁰ Sul parziale recupero, avvenuto in vari testimoni manoscritti degli Statuti di Giorgio Adorno, delle norme di diritto mercantile «espulse dagli Statuti nel 1375» mediante l'aggiunta, generalmente alla fine del quarto libro, di ulteriori «capitula» relativi a tale settore ad opera di privati nei loro codici manoscritti di uso personale di tale testo, si veda PIERGIOVANNI 1980, pp. 162-166, 227-230; tale recupero però, a ben vedere, riguardava quasi esclusivamente il contratto di commenda, mentre nel testo del 1588 (e curiosamente anche in questo caso nel quarto libro) accanto a tale importante figura contrattuale troviamo un più ampio ventaglio di figure e istituti commercialistici presi in considerazione come ad esempio le società mercantili, l'importante strumento finanziario del cambio di cui Genova era divenuta una delle piazze di maggiore importanza, la disciplina del getto durante la navigazione marittima e il contratto di assicurazione (cfr. *Statutorum civilium* 1589, lib. IV, capp. XII-XVII, pp. 139-160).

Sotto il profilo formale si nota uno sforzo di ammodernamento nella riscrittura dei singoli capitoli con la sistematica eliminazione dell'anacronistica formula iniziale di sapore prettamente medievale «Statuimus et ordinamus», presente in percentuale notevolmente maggiore rispetto a quella criminalistica nella parte civilistica degli statuti quattrocenteschi, e la tendenza a formulare il dettato normativo in modo più chiaro e meno prolisso³¹. Per quanto concerne invece i contenuti, stante la vastità del tema, non è certo qui possibile dare conto delle molteplici persistenze e delle non poche discontinuità nei confronti del testo previgente; basterà, a titolo di esempio, evidenziare un maggior ordine e precisione nell'esposizione della materia processuale, l'elaborazione di una delle più avanzate discipline in materia di fallimento, una conferma del tradizionale diritto di famiglia con la donna sottoposta ad una sorta di tutela perpetua, la centralità dell'istituto dotale con il trionfo del principio agnaticio in materia successoria e una disciplina riguardante la posizione del clero che, mascherata sotto il nome di privilegio, comportava invece non poche limitazioni per gli ecclesiastici che non potevano essere testimoni in un testamento, né nominati esecutori testamentari venendo equiparati di fatto agli stranieri³²; a questa situazione si possono ricollegare ad esempio altre due norme del tutto nuove rispetto agli statuti quattrocenteschi, come quella contenuta nel capitolo XIX del libro terzo, che consentiva ai soli chierici e agli stranieri di stipulare obbliga-

³¹ Nella versione edita nel 1498 dal Visdomini sono ben quaranta i capitoli che nei primi quattro libri di natura civilistica prendono ancora avvio con la formula «Statuimus et ordinamus», del tutto scomparsa a favore di norme espresse, secondo uno stile più moderno, in modo impersonale.

³² La disciplina del fallimento si trova contenuta nel capitolo intitolato «de decoctis et debitore non solvendo» *Statutorum civilium* 1589, lib. IV, cap. VII, pp. 125-135), che è uno dei più ampi ed articolati dell'intero testo con norme assai minuziose già messe in evidenza dalla storiografia giuridica in materia (v. ad esempio SANTARELLI 1964, pp. 129-130); non pochi sono invece i capitoli che riguardano la posizione giuridica della donna, equiparata di fatto ai minori non potendo in pratica compiere alcun atto, anche se maggiorenne non soggetta alla patria potestà e non maritata, senza la presenza e il consenso di due dei più prossimi parenti o vicini in mancanza di parenti mentre in ambito successorio il principio dell'«*exclusio propter dotem*», assai diffuso nel diritto statutario della penisola, la estrometteva dalla categoria dei successori legittimi (*Statutorum civilium* 1589, lib. IV, cap. XX, *De contractibus minorum et mulierum*; lib. V, cap. XXIII, *De successionibus ab intestato*, pp. 148-150); a stabilire invece le sopra menzionate limitazioni alla capacità dei chierici in merito allo svolgimento di ben determinate funzioni in ambito successorio provvedeva il penultimo capoverso del lungo cap. XII (*De testamentis et ultimis voluntatibus*) del V libro (*ibidem*, p. 182).

zioni che prevedevano l'automatica scomunica in caso di inadempimento con sottoposizione alla giurisdizione di un tribunale estero come la Reverenda Camera Apostolica, e quella inserita nel sesto capitolo del sesto libro che, sotto il titolo « quod bona sint affecta Reipublicae », poneva limitazioni ai trasferimenti di proprietà immobiliari vietando fra l'altro, a pena di sequestro del bene, le donazioni di immobili ad enti religiosi se non munite di espressa autorizzazione del Governo³³.

Sulla scia di quanto era già stato fatto nel 1590 per gli Statuti criminali, agli inizi del XVII secolo venne quindi realizzata, per essere poi pubblicata nel 1613, una traduzione in volgare del testo civile emanato nel 1588³⁴; in questo caso sappiamo non solo il nome dell'autore, il notaio Orazio Taccone, ma anche l'obiettivo che si era posto e che non mancava di esplicitare nel rivolgersi al Doge e ai Serenissimi collegi per ottenerne la licenza di stampa: « essendo chiarissimo di quanta necessità sia che le leggi siano intese dai podestà e giudicenti che da Vostre Signorie Illustrissime sono mandati a governare et a quelli in particolare che non hanno quella intelligenza della lingua latina che gli converrebbe »³⁵.

³³ In merito ai meccanismi dell'obbligazione camerale cui faceva riferimento il quartultimo capoverso del capitolo statutario genovese che, intitolato « de non vocando in ius ad alienas curias et privilegiorum observantia », mirava a restringere al massimo la possibilità da parte dei genovesi di fare ricorso ad autorità giurisdizionali extrastatali, v. FIORI 2018; sul divieto di effettuare donazioni di immobili ad enti religiosi, se non previamente autorizzate dal Governo della Repubblica, e sulla sua breve durata stante il suo ritiro intervenuto nel 1607 per motivi di opportunità politica, v. SAVELLI 2002, p. 366.

³⁴ Il volume contenente la traduzione in volgare di autore anonimo degli Statuti criminali del 1556 risulta di mole maggiore rispetto all'edizione originale latina riportando in appendice al testo una ricca raccolta di leggi e decreti complementari in materia e riforme successivamente intervenute nel settore a cominciare dalla seconda parte delle *Leges Novae* del 1576 relative all'istituzione della Rota Criminale (cfr. *Ordini criminali nelle leggi del 1576*, in *Delli Statuti criminali 1590*, pp. 124-134).

³⁵ Il testo sopra riportato, estrapolato dalla supplica di « Horatio Taccone del fu Gio. Francesco » al Doge e al Senato finalizzata alla richiesta, previa revisione da parte di persone da nominare, di poter pubblicare a stampa con privilegio pluriennale il testo degli Statuti civili genovesi tradotto in lingua volgare, è quindi seguito dalla relativa concessione; è da notare al riguardo il fatto che, sia la data di questo provvedimento (25 maggio 1605), che quella della relazione positiva dei due esperti revisori nominati nelle persone di Nicolò Spinola e Giovanni Andrea Costa (31 luglio 1607), cui segue il di poco più tardo provvedimento autorizzativo finale, dimostrano come la procedura di pubblicazione fu alquanto lunga intercorrendo ben sei anni fra l'approvazione del testo revisionato e l'uscita del volume per i tipi di Giuseppe Pavoni

Nel corso del Seicento si assistette anche nella Repubblica di Genova ad un notevole aumento della produzione normativa, che in non pochi casi venne ad interessare materie disciplinate nei due Statuti emanati della seconda metà del secolo precedente. Fu soprattutto nel settore del diritto penale che si avvertirono le più pressanti esigenze di mettere mano ad una riforma dei, tutto sommato, ancora giovani statuti criminali del 1556 non solo per le importanti novità sancite dalla seconda parte delle *Leges Novae* di vent'anni più tardi, con cui era stata fra l'altro eretta una Rota Criminale composta da tre giurisperiti stranieri e titolare di importanti prerogative in materia sia rispetto alla città che ai territori del Dominio, ma anche per una sempre più abbondante legislazione in materia dovuta alla necessità di far fronte ad un preoccupante aumento della criminalità sia politica (non meno del Cinquecento, il Seicento sarà il secolo delle congiure) che comune³⁶.

Per mettere un po' di ordine in tale disordine di norme e facilitare il riferimento delle principali leggi e decreti vigenti in materia accanto agli statuti, nel 1616 ci fu l'iniziativa del notaio Ottaviano Corriggia, uno dei segretari del Senato, che pensò di risolvere la situazione aggiungendo ai due libri del testo del 1556 un terzo, comprendente le norme introdotte nel 1576 nell'ambito della riforma istituzionale definitiva della Repubblica, più una serie di interventi successivi ad esse più o meno collegati, ed un quarto rappresentato da una ben poco ordinata raccolta di vari provvedimenti in materia criminale succedutisi fra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi tre lustri del secolo allora in corso³⁷. L'insoddisfacente risultato del lavoro del Corriggia, che con

(*Degli Statuti civili* 1613, c. 3v n.n.). Dopo la «seconda impressione» datata 1622, che in realtà era un'emissione con la quale lo stesso Pavoni rimise sul mercato gli esemplari invenduti della prima edizione (cambiando soltanto il frontespizio ma dimenticandosi di sostituire l'ultima pagina che, infatti, riporta ancora nel colophon la data del 1613), il testo statutario tradotto in volgare riapparve nel 1674, questa volta in una nuova edizione che, stampata dagli eredi di Pietro Giovanni Calenzani, si distingueva dalla precedente, sia per il formato più pratico (si potrebbe dire 'da udienza') in 12° (anziché in folio), sia per l'inserimento in calce ad alcuni capitoli di norme aggiuntive o modificative del singolo testo successive al 1613 (cfr. ad esempio *Degli Statuti civili* 1674, pp. 54-63).

³⁶ Sul fenomeno dell'aumento della criminalità in generale, e di quella a connotazione nobiliare in particolare, registratosi fra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi anni del Seicento e su quello collegato della più intensa produzione di norme nel settore che si registra nello stesso periodo si veda FERRANTE 2012, pp. 138-140.

³⁷ Si trattava in definitiva di un'iniziativa che si inseriva nel solco della citata edizione in volgare del 1590 e dell'edizione in latino stampata dallo stesso tipografo Pavoni nel 1603 che,

la sua discutibile scelta sistematica, anziché mettere ordine, rese ancora più problematico orientarsi in una selva sempre più inestricabile di leggi e decreti, non uscì comunque dall'alveo di un'iniziativa privata pur finendo per avere una certa diffusione nell'ambiente forense ligure³⁸.

La ricchezza del materiale normativo raccolto in questa edizione e il fallimentare tentativo di risistemarlo in modo coerente fecero però avvertire ancor più la pressante esigenza di porre ordine in una materia così delicata, inducendo così il governo ad intervenire in prima persona attraverso la nomina di diverse commissioni di riforma che si avvicendarono dalla fine degli anni

sin dai frontespizi, annunciavano la presenza accanto ai due libri del testo statutario del 1556, di molte leggi, decreti e proclami emanati in materia. La differenza più significativa era data dalla quantità nettamente maggiore di materiale raccolto e dall'ambizioso obiettivo di modificare la sistematica del corpo delle leggi penali dello Stato genovese disponendo in due libri aggiuntivi la legislazione successiva più rilevante a cominciare dall'«*Erectio Rotae criminalis*» del 1576; il fatto è che già nel secondo libro, subito dopo l'ultimo capitolo (il XCIX) del testo del 1556, prende avvio, senza alcuna soluzione di continuità una serie di quattordici capitoli aggiuntivi, peraltro non numerati, riguardanti le più svariate tematiche di ambito criminale, seguiti a loro volta da cinque brevi capitoli che, estrapolati «*ex Statutis civilibus*» (come già preannunciato nella dedica al Governo), evidenziavano contenuti penalistici come ad esempio quello che sanzionava il fallito la cui insolvenza non dipendeva soltanto dalla mala sorte ma anche da un qualche dolo (cfr. *Criminalium iurium* 1616, p. 133; *Statutorum civilium* 1589, lib. IV, tit. VII, p. 129); nel terzo libro troviamo invece, di seguito ai ventiquattro capitoli sulla Rota criminale tratti dalla legislazione del 1576, sessantasei capitoli, non sempre numerati, rappresentati da «*additiones*» e interpretazioni autentiche (*declarationes*) riferite in genere (ma non sempre) alla stessa legislazione 'costituzionale' (*ibidem*, pp. 134-254) mentre nel quarto abbiamo infine una serie di ventisette capitoli (solo i primi diciotto numerati), tratti per lo più da singoli decreti, proclami e grida in lingua volgare disposti secondo un non rigido ordine cronologico (*ibidem*, pp. 255-363).

³⁸ Il carattere privato dell'iniziativa editoriale del segretario Corriggia, oltre che dall'assenza di un decreto di commissione del lavoro e/o di approvazione del testo stampato è confermato dal titolo che ripropone nella sostanza quello del 1556, sicuramente anacronistico (facendo riferimento ancora al carattere 'cittadino' della normativa) già all'origine e ancora di più dopo l'entrata in vigore delle *Leges Novae* del 1576: si fosse trattato di una nuova versione ufficiale si sarebbe provveduto a fare riferimento, così come era avvenuto circa un quarto di secolo prima per i nuovi Statuti civili, non più alla «*Civitas Genuae*» ma alla «*Serenissima Repubblica Genuensis*»; la diffusione del volume è comprovata dal fatto che, quando intorno alla metà dello stesso secolo si entrò nel vivo dei lavori per rivedere, riordinare e riformare il testo degli Statuti criminali, nei richiami allo Statuto «*antico*» fatti dai vari soggetti che si pronunciarono in merito (alcuni caudici, il Collegio dei Dottori e gli stessi commissari), il riferimento fu di regola a quello «*stampato l'anno 1616*» (v. ASGe, *Archivio segreto*, 1654, fasc. 118).

Trenta agli inizi degli anni '50 del Seicento³⁹. L'ultima di queste, che vedeva emergere al suo interno la figura del dottore collegiato Giovanni Battista Casanova, autore del più importante ed ampio lavoro esegetico realizzato sul diritto statutario genovese, lavoro assai diffuso ed utilizzato fino a tutto il XVIII secolo anche se mai fatto oggetto di edizione a stampa, giunse alla fine all'elaborazione di un testo di cui nel 1653 venne realizzata un'edizione a stampa in cui finalmente, anche nel criminale, si faceva riferimento come soggetto produttore della normativa contenuta non più alla « Civitas Genuensis » ma alla « Respublica Ianuensis »⁴⁰. Impreziosito da un'elegante antiporta di Domenico Fiasella rappresentante la giustizia vendicativa con la spada sguainata e la bilancia, il volume contiene i risultati di un'attività ben più complessa ed ordinata di quella messa in atto qualche decennio prima dal cancelliere Corriggia: stabilendo un deciso ritorno alla divisione sistematica della materia in due soli libri, si optò quindi per la soluzione di integrare il testo del 1556, riportato ancora fedelmente in relazione alla maggior parte dei capitoli, con l'aggiunta di nuove norme frutto della recezione di uno o due provvedimenti successivi spesso redatti in lingua volgare e con tanto di riferimento alla data di approvazione; fin dai primi capitoli del I libro si segnala, ad esempio, l'inserimento, con una tecnica simile a quella moderna della novellazione, di non pochi capitoli estratti dalla seconda sezione delle *Leges* del 1576 riguardante l'istituzione e le prerogative della Rota Criminale, la cui introduzione aveva inciso non poco sulla materia trattata in quella sezione dedicata in gran parte agli organi cui era demandata la giurisdizione in materia criminale⁴¹.

³⁹ Per un'analisi complessiva dei lavori di revisione, riforma ed edizione che interessarono gli Statuti criminali genovesi nel corso del Seicento si veda SAVELLI 2002, pp. 119-130.

⁴⁰ *Criminalium iurium* 1653. Sulla figura di Giovanni Battista Casanova, giurista pratico di grande esperienza risalendo la sua ascrizione al Collegio al 1601, e sulla sua opera di commento agli Statuti civili del 1588 che ebbe una notevole diffusione pur non essendo mai stata stampata v. PIERGIOVANNI 1979, pp. 302-304; sullo sviluppo nell'ambiente ligure del genere letterario dei commentari agli Statuti nel corso del XVII secolo v. BRACCIA 2004, pp. 31-34.

⁴¹ Per questo motivo venne modificata la rubrica del primo capitolo che, non potendo più fare riferimento alla figura del Podestà come titolare principale della giurisdizione nel settore unitamente al Giudice dei malefici, recita semplicemente « De iurisdictione et arbitrio Iudicum in criminalibus » (*Criminalium iurium* 1653, p. 1); alla Rota si fa invece riferimento nei successivi quattordici capitoli tratti in gran parte dall'*Erectio Rotae Criminalis* del 1576, i quali capitoli a loro volta vengono spesso seguiti da alcuni provvedimenti modificativi o integrativi introdotti successivamente come ad esempio nel caso della legge temporanea del 1628, resa perpetua nel 1637, con la quale si stabilivano nuove regole sull'elezione dei giudici rotali e

Notevole risulta lo sforzo di dare maggiore ordine interno alla materia accorpando norme processuali e sostanziali riguardanti figure di reato affini che nel testo del 1556 erano state disposte, spesso senza alcun criterio sistematico, mentre allo scrupolo di rendere più agevole la consultazione del volume sembrano finalizzate le non poche postille marginali con rinvii interni, inserite in corrispondenza di una norma e l'aggiunta di un corposo indice alfabetico mancante nelle precedenti edizioni⁴². Questi indubbi pregi che avevano apportato non pochi miglioramenti alla situazione non riuscirono però a controbilanciare i difetti rappresentati soprattutto dalle carenze nel coordinamento fra la normativa cinquecentesca e le successive modificazioni e dai non pochi errori testuali, che alimentarono non poche critiche generando uno scarso apprezzamento del lavoro realizzato dai commissari⁴³. Fu così che il testo, già stampato per i tipi di Benedetto Guasco, complici anche le rinnovate difficoltà in merito alla procedura da seguire per la sua eventuale approvazione ed emanazione, stanti le sue dimensioni e i suoi contenuti

degli avvocati fiscali che venivano a modificare e ad integrare profondamente la norma contenuta nel cap. III intitolato « De electione Rotae Criminalis et Fiscalis » (*ibidem*, pp. 3-7).

⁴² A sopperire a tale difetto, che era emerso nella sua gravità soprattutto di fronte ad una materia più che raddoppiata nella sue dimensioni così come appariva nella ricca ma disordinata edizione del 1616, era dovuto intervenire lo stesso tipografo Pavoni che, ad appena due anni dall'uscita del volume provvisto soltanto di un indice sistematico dei libri e dei titoli, pubblicò un nuovo indice, redatto a cura del giurista Simone Mambilla, in cui erano stati disposti in ordine alfabetico non solo le rubriche, ma anche le norme interpretative e integrative aggiunte (MAMBILLA 1618); di ben maggiore ampiezza risulta invece l'indice alfabetico composto di ben 18 pagine non numerate ed inserito nell'edizione del 1653 di seguito all'indice sistematico. Quanto allo sforzo sistematico operato dai commissari, esso è immediatamente visibile per esempio nel secondo libro il quale presenta raggruppate insieme, fra il primo e il quinto capitolo (*ibidem*, pp. 169-174), le norme riguardanti crimini come la bestemmia, il sacrilegio e l'eresia che, rientranti nella categoria dei « delicta laesae maiestatis divinae », il legislatore del 1556 aveva invece disposto senza seguire alcun criterio (*Criminalium iurium* 1557, capp. I, XXV, LXXXIX, pp. 23-25, 46, 85).

⁴³ In una relazione risalente alla fine degli anni '60 del secolo si spiega che essendo stati trovati nel testo stampato nel 1653 « molti errori et alterazioni in cose essenziali riconosciute da' più dottori commissionati et anche dal Magistrato Illustrissimo de Supremi Sindicatori, fu necessario che si ordinasse che la detta nuova ristampa, o sia compilazione non si dovesse attendere né ad essa si potesse dare fede in giudizio né fuori ... » (ASGe, *Archivio segreto*, 1045, fasc. 39); in un'altra relazione coeva, firmata dai commissari deputati alla revisione del testo, fra gli interventi correttivi da apportare viene indicata anche l'eliminazione delle postille marginali « appartenendo questa fatica più tosto alla diligenza di chi studia che all'autorità del Legislatore » (ASGe, *Archivio segreto*, 1654, fasc. 118).

formalmente non omogenei, si trovò di fronte ad ostacoli in quel momento difficilmente superabili tanto che di lì a poco intervenne una sospensione che ne bloccò la approvazione ed entrata in vigore.

Passato il flagello della peste, che in quello stesso decennio avrebbe quasi dimezzato la popolazione genovese, gli anni Sessanta videro la ripresa dei lavori per giungere alla revisione completa del testo statutario in materia penale con la nomina di una nuova commissione che produsse i suoi frutti in un volume stampato nel 1669 e quindi definitivamente approvato nel 1671⁴⁴. Il testo contenuto, che sarà poi quello destinato a rimanere in vigore come una sorta di “codice di diritto patrio” sino all’arrivo dei Francesi nel 1805, ricalcava sotto il profilo della metodologia seguita, quella utilizzata nel tanto (e forse anche troppo) criticato volume del 1653 segnalandosi per una ancora più marcata tendenza a conservare, per quanto possibile, i capitoli degli Statuti del 1556 integrandone la disciplina con l’aggiunta di nuovi inseriti secondo una visione sistematica della materia maggiormente rigorosa disponendo in due sezioni a parte, rispetto ai due libri degli Statuti veri e propri, una raccolta di « *Leges criminales temporariae* » nonché una ricca raccolta di Grida, leggi e decreti riguardanti una materia, quella del porto abusivo di armi, che costituiva uno dei comportamenti delittuosi che davano maggior lavoro ai magistrati tanto in Genova quanto nel Dominio⁴⁵.

⁴⁴ Pur riportando sul frontespizio, che nella parte centrale vede il ritorno dello stemma della Serenissima Repubblica di Genova stranamente assente nell’edizione del 1653, la data del 1669, il volume non fu completato se non nel 1671, come dimostra un provvedimento del novembre 1670 prorogato nell’anno successivo e prima ancora il decreto del Governo della Repubblica col quale, in data 17 giugno 1671, veniva approvato il testo statutario frutto del procedimento di revisione della versione precedente sospesa e mai entrata in vigore (*Criminalium iurium* 1669, p. 337); come appare dal testo dell’appena citato decreto la commissione, nominata a sua volta con decreto del Doge e dei Governatori in data 1 dicembre 1662, risultava composta da due esponenti del ceto di governo, Francesco Maria Lomellini e Marc’Antonio Sauli, assistiti da un tecnico rappresentato dal giurista Giovanni Battista Gritta, rampollo di una famiglia di notai cancellieri del Senato e per breve tempo cancelliere lui stesso (su quest’ultima figura v. SAVELLI 2002, p. 129).

⁴⁵ Il pressoché continuo intervento da parte del legislatore nel settore del porto abusivo di armi proibite costituisce una spia della rilevanza quantitativa del fenomeno, che trova una conferma nella documentazione processuale contenuta nei registri « *Criminalium* » della Rota genovese e dei vari giudicenti del Dominio dei secoli XVI-XVIII, i quali evidenziano il reato di « *delatio armorum prohibitorum* » come uno fra quelli statisticamente di più frequente rilevanza (per alcune considerazioni in merito alla documentazione relativa ai processi criminali

Il Settecento – che si distinse particolarmente a livello europeo per una singolare attenzione nei confronti del problema della legislazione, che tentò quindi di risolvere attraverso politiche di riforme prima puramente assolutistiche e quindi anche illuministiche – non produsse particolari novità nella Repubblica di Genova che in tale settore rimase sostanzialmente ancora legata alla ‘forma-statuto’ confermando la sua fedeltà alle tre compilazioni, tutte sostanzialmente cinquecentesche, poste alla base del suo ordinamento: le *Leges Novae* del 1576, gli statuti criminali del 1556, aggiornati e integrati nel 1669-71, e gli Statuti civili del 1588. Se dei primi due testi vennero fatte poche edizioni (delle *Leges novae* l’ultima uscì addirittura nel 1617), non esiguo fu invece il numero di edizioni che si registrarono per quanto riguarda il testo civile. Sulla scia di una prima edizione in dodicesimo realizzata nel 1673, l’avvio del XVIII secolo vide succedersi nel breve arco di poco meno di dieci anni (1702-1710) ben tre edizioni tutte dello stesso formato tascabile che si segnalano, oltre che per le dimensioni essenzialmente funzionali all’uso pratico anche al di fuori degli studi professionali, per l’aggiunta in calce agli stessi statuti, corredati di un ricco indice, anche di una ancor più ricca raccolta di « *Leges variae et decreta* » emanate fra la metà circa del Seicento e gli inizi del secolo successivo e strettamente collegate con le materie trattate negli Statuti⁴⁶.

istruiti nei tribunali della Repubblica di Genova in Età moderna v. SINISI 2012 pp. 533-540). Quanto al maggiore conservatorismo dei commissari di questa edizione, esso emerge, per esempio, già nel capitolo I del I libro che continua a menzionare il Podestà e il giudice del Maleficio sia nel titolo che nel testo, riproponendo fedelmente il dettato normativo del 1556 a differenza di quanto aveva fatto la commissione del 1653 che aveva tentato una riscrittura della prima parte del capitolo finalizzata ad una sua migliore armonizzazione con le altre norme facenti riferimento alla Rota e alle sue prerogative (v. *Criminalium iurium* 1669, cap. I, *De iurisdictione et arbitrio Praetoris et Iudicum in criminalibus*, p. 1; *Criminalium iurium* 1653, cap. *De iurisdictione et arbitrio Iudicum in criminalibus*, p. 1); si deve infine segnalare che, nonostante il volume del 1669 si presenti in via generale più ricco ed ordinato di quello del 1653, manca un indice alfabetico delle materie simile a quello che concludeva quest’ultimo limitandosi a presentare un indice sistematico dei titoli dei due libri statutari e altrettanti indici specifici delle altre due sezioni del volume.

⁴⁶ Mentre la prima edizione in dodicesimo del 1673 (Genuae, typis Antonii Georgii Franchelli, 1673), che seguiva di dieci anni esatti l’ultima edizione in latino in folio, presentava come questa e le altre che l’avevano preceduta il solo testo degli Statuti civili, aggiornato con l’inserimento di alcuni provvedimenti successivi inseriti di seguito ai singoli capitoli interessati, solo a partire dall’edizione del 1683, stampata dalla tipografia di Antonio Casamara a spese del libraio Teramo Codelago, cominciarono ad apparire copiosi apparati di « *Leges variae et*

Fu solo verso la fine del 1766 la denuncia dell'intervenuta difficoltà, a oltre cinquant'anni di distanza dall'ultima edizione a stampa sino ad allora realizzata che datava 1710, di reperire sul mercato librario copie degli Statuti civili, a richiamare l'attenzione del Governo della Repubblica sull'opportunità di cogliere l'occasione della progettata ristampa per rivedere previamente il testo vigente al fine di migliorarlo ed aggiornarlo con alcuni interventi modificativi⁴⁷. Un ruolo importante in questa vicenda fu svolto dai Supremi Sindacatori, magistratura assai interessata al settore della legislazione che, su incarico dei Serenissimi Collegi, fece redigere un dettagliato progetto di revisione del testo del 1588 in cui veniva messo in rilievo in quali parti lo stesso meritasse « qualche spiegazione più positiva o variazione » e quali leggi « riguardanti lo statuto medesimo » bisognasse aggiungere in appendice⁴⁸. Il lavoro, che portato a compimento in poco meno di tre anni e presentato quindi ai Serenissimi Collegi nel luglio del 1769, pur non comportando particolari stravolgimenti del testo non ebbe tuttavia alcun seguito. Per vedere ristampato il testo degli Statuti civili si dovette quindi aspettare il 1787, anche se si trattò in quell'occasione di una ristampa di tale testo normativo nell'ambito delle *collationes* dei singoli capitoli dello stesso ai corrispon-

decreta concernentia ad intellectum Statutorum nuperrima recollecta » che partivano dal 1637, con gli Ordini in materia di monete e pagamenti, per arrivare a provvedimenti emanati poco prima della data di stampa della relativa edizione.

⁴⁷ Sul punto si veda SAVELLI 2006, pp. 271.

⁴⁸ ASGe, *Archivio segreto*, 1271, relazione in data 31 luglio 1769. Da questa relazione e da ulteriore documentazione conservata in ASGe, *Senato, Sala Gallo*, 452, veniamo a sapere della nomina di una deputazione di due patrizi, Matteo Senarega e Gio. Battista Negrone (quest'ultimo poi sostituito da Gio. Giacomo Cattaneo) che, assistiti da tre giureconsulti fra i quali si menziona la figura di Marc'Antonio Molfino, produssero un completo progetto le cui pagine si presentavano divise in due colonne « registrandovi nella parte, o parti immutate in primo luogo l'attuale statutaria disposizione, e dirimpetto la riforma con additare sotto d'essa li motivi e ragioni che a ciò anno persuaso »; limitandoci a pochi esempi, vediamo come le variazioni del primo capitolo del primo libro siano costituite soprattutto da copiose aggiunte poste di seguito alla norma originale estratte da provvedimenti che, emanati fra il 1659 e il 1735, coprono ben sei facciate, mentre significativo è il caso del già menzionato capitolo VI del VI libro che, ponendo dei limiti al libero acquisto di beni immobili da parte di enti ecclesiastici, nel 1607 era stato « abrogato sul supposto che fosse lesivo dell'ecclesiastica immunità » ma che allora, su indicazione degli stessi Serenissimi Collegi, si voleva « rimettere nella piena sua osservanza » essendo nel frattempo mutata la situazione dei rapporti fra lo Stato genovese e la Corte di Roma (ASGe, *Archivio segreto*, 1271, « Statutorum civilium », 1r-4r e 51r).

denti passi del diritto comune, scritte e pubblicate dal giurista genovese Giuseppe Bottino sin dal 1676⁴⁹.

Fra il 1777 e il 1778 si manifestò ancora qualche segnale di interesse del governo per una riforma dei suoi principali testi legislativi, innescata questa volta da due biglietti di calice che manifestavano la necessità di un intervento di revisione delle « leggi della Costituzione » del 1576 nonché di una nuova « compilazione delle leggi penali » che sostituisse quella vigente ormai ultracentenaria. Anche in questo caso, pur essendo state nominate due Deputazioni di tre membri ciascuna, non ci fu alcun esito⁵⁰. A parte gli esiti deludenti di questi tentativi sotto il profilo di realizzazioni concrete, quello che stupisce di queste vicende è più che altro il fatto che, mentre in altri Stati italiani come ad esempio il confinante Regno sabauda, erano state realizzate compilazioni legislative sistematiche piuttosto avanzate, nella Serenissima Repubblica non ci si riuscisse ad emancipare, pur nell'ottica di riformare la legislazione, dalla forma dello Statuto che riconduceva alle origini cittadine dello Stato genovese⁵¹. Rimasti così sostanzialmente invariati rispetto alle riforme di cui abbiamo brevemente trattato, gli Statuti genovesi, mantenuti provvisoriamente in vigore anche dopo la caduta del regime aristocratico e riconosciuti ufficialmente come diritto comune patrio dalla seconda Repubblica Ligure nel 1802 a fronte dell'abolizione di tutti gli Statuti locali so-

⁴⁹ BOTTINUS 1787; opera di finalità più pratiche che scientifiche, essa vedeva riportato fedelmente il singolo capitolo sino ad allora osservato, seguito da un breve commento rappresentato dai rinvii ai singoli passi del diritto comune, sia romano che canonico, che trattavano gli stessi argomenti. Dello stesso autore si segnala un codice manoscritto che, conservato nella Biblioteca Universitaria, contiene, oltre al citato commento agli Statuti civili, un interessante commentario agli Statuti criminali del 1556 (Genova, Biblioteca universitaria, Ms. C. VIII. 8; sulla figura del giureconsulto genovese v. TARANTINO 2013, p. 321).

⁵⁰ Dalla documentazione allegata alla Relazione degli Illustrissimi Supremi Sindicatori circa la compilazione delle leggi apprendiamo anche i nominativi dei membri chiamati a far parte delle due deputazioni: Alessandro Carrega, Marc'Antonio Gentile, Francesco Grimaldi, Angelo Asdente, Aleramo Pallavicino e Girolamo Curlo (ASGE, *Senato, Sala Senarega*, 331, doc. datato « 10 Febbrao 1778 »).

⁵¹ Sul fenomeno dei testi normativi sistematici che, espressione di un riformismo prima solo assolutistico e poi anche illuministico, preannunciano per alcuni profili la codificazione ottocentesca v. TARELLO 1976, pp. 197-202, 536-553; BIROCCHI 2002, pp. 335-350, 458-465; più in particolare sulla raccolta-consolidazione del diritto sabauda emanata da Vittorio Amedeo II nel 1723 e successivamente riformata dallo stesso sovrano nel 1729 e dal suo successore nel 1770 si veda VIORA 1928; SOFFIETTI 2008, pp. 53-95.

pravvissuti sino ad allora, dopo un decennio di eclissi dovuto all'annessione della Liguria all'Impero francese ebbero la ventura, limitatamente ad alcuni capitoli degli Statuti civili, di conoscere ancora un non breve periodo di sopravvivenza in sostituzione di alcuni articoli del Codice Napoleone ritenuti incompatibili con l'ideologia restauratrice⁵². Solo nel 1838, con l'entrata in vigore del Codice civile albertino anche nel genovesato, ormai sabauda da più di vent'anni, si poté così chiudere definitivamente la parabola dell'antico diritto municipale genovese.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGE)

- *Archivio segreto*, 709; 1271; 1651; 1654.
- *Collegio dei notai*, 117.
- *Manoscritti*, 138; 833.
- *Notai antichi*, 5232.
- *Senato, Sala Gallo*, 452.
- *Senato, Sala Senarega*, 331.

GENOVA, BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ, SEDE DI GIURISPRUDENZA "P.E. BENSA"

- *Leges seu Regulae Communis Ianuae conditae et publicatae anno MCCCCXIII*, Ms. cart. sec. XVIII, 92. 5. 18 (IV).

GENOVA, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

- I. Bottinus, *Universa Compilatio ad Statuta civilia et criminalia*, Ms. C. VIII. 8.

⁵² Mentre l'art. 188 della legge 11 febbraio 1803 della Repubblica democratica ligure aveva decretato l'abolizione di « tutti li Statuti locali sì civili che criminali » il successivo articolo 189 aveva stabilito la loro sostituzione con gli « Statuti civili e criminali di Genova » che si dovevano quindi osservare « in tutte le parti compatibili colla Costituzione » oltre che con la stessa legge giudiziaria (cfr. *Legge organica sull'ordine giudiziario* 1803, artt. 188-189, p. 126); facendo per esempio riferimento al penale, in questo modo cadevano implicitamente tutte le norme che prevedevano le pene più crudeli ed anacronistiche (del resto non più applicate da tempo), oltre quelle riguardanti l'utilizzo della tortura negli interrogatori. Sul fenomeno della riviviscenza di alcune norme degli Statuti civili del 1588 in materia di diritto di famiglia e successorio, sancita da una legge del Governo provvisorio dell'effimera Repubblica genovese del 1814 e confermata anche dal subentrante Governo sabauda per una provvisorietà che si protrasse sino a tutto il 1837, v. SINISI 1999, pp. 355-357.

BIBLIOGRAFIA

- ASSERETO 1985 = G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna: Genova*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano 1985, pp. 95-159.
- AZO 1572 = AZO, *Summa locuples iuris civilis thesaurus*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacqua et socios, 1572.
- BIROCCHI 2002 = I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002.
- BITOSSO 2003 = C. BITOSSO, *L'antico regime genovese, 1576-1797*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003.
- BOTTINUS 1787 = I. BOTTINUS, *Collationes pontificii et caesarei iuris ad Statutum civile Serenissimae Reipublicae Genuensis*, Genuae, Caffarelli, 1787.
- BRACCIA 2004 = R. BRACCIA, *Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria*, in *Storia della cultura ligure*, a cura di D. PUNCUH, vol. I, Genova 2004 («Atti della Società Ligure di storia Patria», n.s., 44/1), pp. 119-136.
- Capitula seu ordinamenta criminalia Communis Genuae* 1498 = *Capitula seu ordinamenta criminalia Communis Genuae*, in *Statuta et Decreta Communis Genuae* 1498.
- CAVANNA CIAPPINA 1992 = M. CAVANNA CIAPPINA, *Doria, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 41, Roma 1992, pp. 379-381.
- CIONI 1970 = A. CIONI, *Bellone, Antonio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 7, Roma 1970, pp. 759-760.
- CNI, III, Liguria - isola di Corsica 1912 = *Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da italiani in altri paesi*, III, Liguria - isola di Corsica, Roma 1912.
- Criminalium iurium* 1557 = *Criminalium iurium Civitatis Genuensis*, Genuae, cura et diligentia Antonii Beloni, 1557.
- Criminalium iurium* 1573 = *Criminalium iurium Civitatis Genuensis cum additione plurimorum decretorum*, Genuae, apud Christophorum Bellonum, 1573.
- Criminalium iurium* 1616 = *Criminalium iurium Civitatis Genuae libri quatuor*, Genuae, apud Iosephum Pavonem, 1616.
- Criminalium iurium* 1653 = *Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Ianuensis libri duo*, Genuae, ex typographia Benedicti Guaschi, 1653.
- Criminalium iurium* 1669 = *Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Genuensis libri duo*, Genuae, excudebat Iohannes Baptista Tiboldus, 1669 [1671].
- D'ALMEIDA 1996 = O. D'ALMEIDA, *Cibo Chiavica, Pietro Giovanni*, in *Dizionario biografico dei Liguri*, III, Genova 1996, pp. 389-390.
- Degli Statuti civili* 1613 = *Degli Statuti civili della Serenissima Repubblica di Genova libri sei*, Genova, per Giuseppe Pavoni, 1613.
- Degli Statuti civili* 1674 = *Degli Statuti civili della Serenissima Repubblica di Genova libri sei*, per gl'Heredi del Calenzani, Genova, 1674.

- Delli Statuti criminali* 1590 = *Delli Statuti criminali di Genova libri dui*, Genova, appresso Girolamo Bartoli, 1590.
- FERORELLI 1912 = N. FERORELLI, *Gli Statuti milanesi del secolo XIV*, in « Archivio Storico Lombardo », s. 4, 16 (1912), pp. 77-100.
- FERRANTE 1995 = R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I Sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino 1995.
- FERRANTE 2012 = R. FERRANTE, *La giustizia criminale nella Repubblica di Genova in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, pp. 129-144.
- FIORI 2018 = A. FIORI, *Espropriare e scomunicare. L'“executio parata” delle obbligazioni camerali (secoli XIV-XIX)*, Napoli 2018.
- GIOFFRÈ 1971 = D. GIOFFRÈ, *Il mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV*, Genova 1971.
- [LAVERDY] 1765 = [C.-C.-F., DE LAVERDY], *Code penal ou recueil des principales ordonnances, edits et declarations sur les crimes et délits*, Paris, chez Saillant & Desaint, 1765.
- Legge organica sull'ordine giudiziario* 1803 = *Legge organica sull'ordine giudiziario nella Repubblica Ligure, 11 Febbraio 1803*, in *Raccolta degli atti e delle leggi emanate dal Potere legislativo della Repubblica Ligure*, vol. I, Genova 1802, n. 25, pp. 93-130.
- MAMBILLA 1618 = S. MAMBILLA, *Titulorum criminalium iurium civitatis Genuae index*, Genova, apud Iosephum Pavonem, 1618.
- MONTAGNA 1981 = G. MONTAGNA, *Il collegio dei dottori a Genova: la documentazione dal 1541 al 1603*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », 18 (1980-1981), pp. 77-115.
- NOVA 2000 = G. NOVA, *Stampatori, librai ed editori bresciani nel Cinquecento*, Brescia 2000.
- OLGIATI 2018 = G. OLGIATI, « *La città è piena di schiavi* »: *la condizione servile a Genova nel Medioevo*, in *Schiavi a Genova e in Liguria (secoli X-XIX)*, a cura di G. OLGIATI e A. ZAPPÀ, Genova 2018, pp. 30-40.
- ORESTE 1960 = G. ORESTE, *Adorno, Giorgio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 298-299.
- PACINI 1990 = A. PACINI, *I presupposti politici del “secolo dei genovesi”: la riforma del 1528*, Genova 1990 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., 30/1).
- PACINI 1999 = A. PACINI, *La Genova di Andrea Doria nell'Impero di Carlo V*, Firenze 1999.
- PACINI 2003 = A. PACINI, *La Repubblica di Genova nel secolo XVI*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 325-390.
- PIERGIOVANNI 1965 = V. PIERGIOVANNI, *Il Senato della Repubblica di Genova nella riforma di Andrea Doria*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », 4 (1965), pp. 230-275.
- PIERGIOVANNI 1979 = V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Maria Lorenzo Casaregi, appunti per una biografia*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 9 (1979), pp. 289-327.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.

- PIERGIOVANNI 1984 = V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, atti del Convegno di studi per il VII centenario della battaglia della Meloria (Genova 24-27 ottobre 1984), Genova 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., 24/2), pp. 427-449.
- SANTARELLI 1964 = U. SANTARELLI, *Per una storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964.
- SAVELLI 1975 = R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), pp. 29-172.
- SAVELLI 1981 = R. SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981.
- SAVELLI 1991 = R. SAVELLI, «Capitula», «regulae» e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 1991, pp. 447-502.
- SAVELLI 2002 = R. SAVELLI, *Politiche del diritto e istituzioni a Genova tra medioevo ed età moderna*, [1992-2002], disponibile in <https://unige-it.academia.edu>
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, 19), pp. 1-192.
- SAVELLI 2006 = R. SAVELLI, *Che cos'era il diritto patrio di una Repubblica?*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XVIII)*, a cura di I. BIROCCHI, A. MATTONI, Roma 2006, pp. 255-295.
- SBRICCOLI 1974 = M. SBRICCOLI, «*Crimen lesae maiestatis*». *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.
- SINISI 1999 = L. SINISI, *Tra reazione e moderatismo: attività legislativa e progetti di codificazione nella restaurata Repubblica di Genova*, in *Studi di onore di Franca de Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 351-368.
- SINISI 2002 = L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002.
- SINISI 2008 = L. SINISI, *Aspetti dell'amministrazione della giustizia "in criminalibus" a Genova in età moderna*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, II, Soveria Mannelli 2008, pp. 1039-1056.
- SINISI 2012 = L. SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardomedievale e Moderna*, Roma 2012, pp. 519-540.
- SOFFIETTI 2008 = I. SOFFIETTI, *Le "Regie Costituzioni" di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III*, in I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, pp. 53-95.
- Statuta criminalia communis Bononiae* 1525 = *Statuta criminalia communis Bononiae*, Bononiae, impensis haeredum Benedicti quondam Hectoris de Faellis, 1525.
- Statuta criminalia Mediolani* 1480 = *Statuta criminalia Mediolani, Mediolani*, opera et impensa Pauli de Suardis, 1480.

- Statuta et Decreta Communis Genuae* 1498 = *Statuta et Decreta Communis Genuae*, ed. A.M. VISDOMINI, Bononiae, Caligula Bazalerio, 1498.
- Statuta et Decreta Communis Genuae* 1567 = *Statuta et Decreta Communis Genuae*, Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1567.
- Statutorum civilium* 1589 = *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Genuensis nuper reformatorum libri sex*, Genuae, apud Hyeronimum Bartolum, 1589.
- TARANTINO 2013 = D. TARANTINO, Bottini, Giuseppe, in *Dizionario dei Giuristi Italiani*, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. Miletta, vol. I, Bologna 2013, p. 321.
- TARELLO 1976 = G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976.
- TROMBETTI BUDRIESI 2014 = A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli Statuti di Bologna e la normativa statutaria dell'Emilia Romagna*, in «Melanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge», 126/2 (2014), pp. 481-510.
- VIORA 1928 = M. VIORA, *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il re di Sardegna 1723-1729-1770)*. *Storia esterna della compilazione*, Milano-Torino-Roma 1928.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'articolo esplora l'evoluzione del diritto statutario genovese, evidenziando il passaggio da una struttura comunale a una repubblica regionale nel XVI secolo. Si analizza il processo di revisione legislativa, le influenze esterne e le trasformazioni sociali che hanno modellato la legislazione genovese. Dalle *Leges Novae* del 1576 fino alla fine del XVIII secolo, si osserva un costante tentativo di adattamento alle esigenze della società in evoluzione. Tuttavia, la mancanza di una compilazione legislativa avanzata ha mantenuto Genova ancorata agli Statuti medievali fino all'avvento dei codici preunitari che segnano così la fine dell'antico diritto municipale genovese.

Parole chiave: Genova; Statuti; Età moderna.

The article explores the evolution of Genoese statutory law, highlighting the transition from a communal structure to a regional republic in the sixteenth century. It analyzes the legislative revision process, external influences, and social transformations that shaped Genoese legislation. From the *Leges Novae* of 1576 until the late eighteenth century, there was a constant attempt to adapt to the evolving societal needs. However, the lack of an advanced legislative compilation kept Genoa anchored to medieval statutes until the adoption of the pre-unitarian codes which marked the end of the ancient Genoese municipal law.

Keywords: Genoa; Statutory law; Modern era.

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Stefano Gardini

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
MARTA CALLERI - STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA
GUGLIELMOTTI - PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI -
VALERIA POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.sls@yaho.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 979-12-81845-01-5 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 979-12-81845-02-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare luglio 2024 (ed. digitale) - settembre 2024 (ed. a stampa)

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 979-12-81845-01-5 (a stampa)

ISBN - 979-12-81845-02-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)